



seduta del
23/07/2018
delibera
995

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 206 LEGISLATURA N. X

PL/PN/ARS 0 TC Oggetto: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)"

Prot. Segr. 1068

Lunedì 23 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

<p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla struttura organizzativa: _____ - alla P.O. di spesa: _____ - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale <p>Il _____</p> <p>L'INCARICATO</p>	<p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____</p> <p>prot. n. _____</p> <p>L'INCARICATO</p>
---	--



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la proposta di legge regionale recante: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11, dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha predisposto, d'intesa con l'Agenzia regionale Sanitaria, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 12 aprile 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF
PRODUZIONE LEGISLATIVA
(Antonella NOBILI)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DELL'ARS
(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)".

Signori Consiglieri,

le modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), contenute nella presente proposta, perseguono due intenti principali:

- il primo è costituito dalla necessità di trovare soluzione ad alcune criticità, segnalate dagli operatori delle attività funebri e dai medici territoriali e ospedalieri del Servizio sanitario regionale, relative al trasporto delle salme e dei cadaveri, con conseguenze che, inevitabilmente, ricadono sui familiari dei defunti. Al fine di definire su tutto il territorio regionale modalità operative omogenee finalizzate al superamento delle criticità esistenti, la proposta inserisce modifiche volte a una maggiore flessibilità nel trasporto dei defunti. Tali modifiche sono, da un canto, dirette ad ampliare la scelta dei luoghi dove i familiari possono convenire per porgere le estreme onoranze al defunto, dall'altro, a semplificare, per quanto possibile, le procedure di trasporto sia della salma sia del cadavere, con disposizioni, simili a quelle già adottate da altre Regioni (vedi la legge toscana n. 18/2007). Tra le disposizioni volte alla semplificazione delle procedure si segnala quella contenuta nell'articolo 5, comma 4, che ha la finalità di superare la pratica, oramai del tutto inattuale, del trattamento antiputrefattivo di cui agli articoli 32 e 48 del citato DPR. n. 285/1990: le indagini storiche, epidemiologiche e sociali ne hanno palesato l'inutilità e il rischio che possa oggi avere effetti più dannosi per la salute rispetto al raggiungimento degli scopi di prevenzione cui è preposta. Anche la Conferenza unificata delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 11/07/2013 ne ha proposto la soppressione osservando che "tali certificazioni risultano improprie ed obsolete" e, in effetti, nel tempo, la maggior parte delle Regioni, con propri atti, si è conformata a tali indicazioni operative, senza che le disposizioni adottate fossero dichiarate illegittime. Pertanto si propone che il trattamento conservativo in argomento sia effettuato solo per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni. Le modifiche volte a emendare il testo della legge con le disposizioni di semplificazione sopra descritte sono contenute nell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, che modifica l'articolo 5 della legge;

- il secondo obiettivo della proposta è quello di emendare il testo della legge dall'incertezza nell'utilizzo dei termini "salma" e "cadavere", che, in analogia alla indeterminatezza terminologica ugualmente riscontrabile nella norma statale di settore, il DPR n. 285/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), non opera il corretto distinguo tra i due. Il termine "salma" indica il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali prima dell'accertamento del medico necroscopo, mentre, una volta eseguito il citato accertamento, deve essere utilizzato il termine "cadavere". Le modifiche volte a emendare il testo della legge in tal senso sono contenute principalmente nell'articolo 1, che modifica l'articolo 3 della legge, nel comma 3 dell'articolo 2, che modifica l'articolo 5 della legge e, infine, negli articoli 3 e 4 che modificano rispettivamente gli articoli 7 e 11 della legge.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La pdl si compone di sei articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 3 della legge al fine di operare il distinguo terminologico tra salma e cadavere.

L'articolo 2 va a incidere sull'articolo 5 della legge con modifiche volte sia allo scopo di operare il corretto distinguo nell'utilizzo della terminologia (comma 3 della proposta), sia allo scopo di disciplinare le procedure di trasporto della salma e dei cadaveri in modo da eliminare le criticità evidenziate dagli operatori del settore. In particolare si dispone che sia le salme, sia i cadaveri, possono essere trasportati presso le abitazioni private, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione (comma 1, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge, e il comma 2, che inserisce i commi 4 bis e 4 ter). Per quanto concerne il trasporto dei cadaveri si stabilisce che l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del citato DPR n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria e che il termine entro cui effettuare il trasporto, fissato in 24 ore dal decesso, può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità giudiziaria e in caso di riscontro diagnostico (ancora comma 4 bis, come introdotto dall'articolo 5, comma 2). Infine, il citato comma 4 ter (sempre introdotto dall'articolo 5, comma 2) stabilisce che, a conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto sigilla il feretro dopo aver adempiuto a tutti i compiti di sua competenza. Il comma 4 di questo articolo dispone la sostituzione del comma 8 dell'articolo 5 delle legge fissando, tra l'altro, che il trattamento conservativo di cui agli articoli 32 e 48 del DPR n. 285/1990 è effettuato per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni.

Gli articoli 3 e 4 apportano modifiche agli articoli 7 e 11 della legge allo scopo di operare la distinzione terminologica già descritta.

L'articolo 5 dichiara l'invarianza finanziaria per il bilancio della Regione.

L'articolo 6 contiene le disposizioni di abrogazione ai fini del coordinamento tecnico-normativo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

I sei articoli di cui si compone la proposta contengono disposizioni di carattere meramente organizzativo e regolatorio, come dettagliatamente illustrato nella relazione sopra riportata. Pertanto la pdl non comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia
di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)".**

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 3/2005)

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)", è sostituita dalla seguente: "Osservazione e trattamenti della salma e del cadavere".

2. L'alea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 3/2005 è sostituita dalla seguente:

"1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme e ai cadaveri delle persone ivi decedute, possono ricevere le salme e i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o privati, anche a richiesta dei congiunti, per:"

Art. 2

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 3/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione dal luogo del decesso presso le abitazioni del defunto o dei familiari o conviventi, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato di cui all'articolo 3, comma 2, o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione, previa comunicazione all'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche (ASUR), al Comune dove è avvenuto il decesso e al Comune di destinazione. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. A seguito dell'accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo, su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, il cadavere può essere trasportato, previa comunicazione all'ASUR, al Comune dove è avvenuto il decesso e al Comune di destinazione, presso le abitazioni del defunto o dei familiari o conviventi, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato di cui all'articolo 3, comma 2, o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione. L'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente della Repubblica 10 settembre 1980, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. Il trasporto deve essere portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria e in caso di riscontro diagnostico.

4 ter. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, procede a sigillare il feretro, dopo aver verificato:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura."

3. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/2005, la parola: "salme" è sostituita dalla parola: "cadaveri".

4. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento conservativo di cui agli articoli 32 e 48 del d.p.r. n. 285/1990 è effettuato per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. n. 285/1990 può essere assolto mediante l'utilizzo dell'involucro di cui al comma 4 bis."

Art. 3

(Modifica all'art. 7 della l.r. 3/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 3/2005, le parole: "trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma" sono sostituite dalle seguenti: "trasporto di salme o cadaveri, intesi come trasferimento".

Art. 4

(Modifica all'art. 11 della l.r. 3/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n. 3/2005, le parole: "dei cadaveri" sono sostituite dalle seguenti: "delle salme".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 5 della l.r. n. 3/2005.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
995

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti direttore dell'Agenzia regionale sanitaria e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali)", non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA
(Lucia Di Furia)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Maria Di Bonaventura)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tabella economico-finanziaria

Articoli della proposta di legge	Oneri a carico del bilancio regionale	Copertura (aumento entrata/ riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)
Articolo 1	0	0
Articolo 2	0	0
Articolo 3	0	0
Articolo 4	0	0
Articolo 5	0	0
Articolo 6	0	0

Il direttore dell'Agenzia regionale sanitaria
(Lucia DI FURIA)